

Roma, 15 maggio 2025

Circolare n. 107/2025

Oggetto: Tributi – Revisione delle disposizioni in materia di accise – Prima rideterminazione delle aliquote di accise sui carburanti – Decreto interministeriale MASE-MIT-MEF-MASAF 14.5.2025, su G.U. n.110 del 14.5.2025.

Come è noto, l'art.3 del DLGS n.43/2025 (cd *riforma del sistema delle accise*) ha previsto di eliminare il differente trattamento fiscale tra benzina e gasolio considerato come un sussidio ambientalmente dannoso (SAD) riallineando nei prossimi cinque anni le aliquote delle accise sulle benzine e sul gasolio impiegato come carburante. In particolare, tale obiettivo deve essere raggiunto applicando contemporaneamente una riduzione dell'aliquota di accisa sulle benzine (pari inizialmente a 0,728 euro al litro – 728,40 euro per mille litri) e un aumento di quella applicata al gasolio (pari inizialmente a 0,617 euro al litro – 617,40 euro per mille litri) nella misura compresa tra 1 e 1,5 centesimi di euro per litro

Con il provvedimento indicato in oggetto, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporto, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e il Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste ne ha disposto la prima rideterminazione nella misura di 1,5 centesimi al litro.

Pertanto, a decorrere dal 15 maggio i nuovi valori delle aliquote di accisa sono:

- sulle benzine pari a 0,713 euro al litro (713,40 euro per mille litri);
- sul gasolio pari a 0,632 euro al litro (632,40 euro per mille litri).

Si rammenta che, in virtù di quanto indicato nella relazione illustrativa al decreto, gli aumenti dell'aliquota di accisa sul gasolio non avranno effetto per il gasolio impiegato nelle attività di trasporto merci con veicoli euro V ed euro VI di massa complessiva superiore a 7,5 tonnellate di cui all'articolo 24-ter del DLGS n.504/1995 (c.d. gasolio commerciale) che, come è noto, prevede un'aliquota di accisa pari a 0,40322 euro al litro (punto 4-bis della Tabella A al DLGS n.504/1995). Al fine di incentivare l'impiego di carburanti maggiormente sostenibili sotto il profilo ambientale, per i prossimi cinque anni l'aliquota di accisa sui biocarburanti (biodiesel e ai gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento – cd HVO) rimarrà invariata, continuando ad applicarsi l'attuale aliquota di accisa pari a 0,617 euro al litro.

Si fa riserva di tornare sull'argomento per comunicare i successivi aggiornamenti.

Cristiana Marrone
Responsabile di Area

Per riferimenti confronta *circ.re conf.le n. [82/2025](#)*
Allegato uno
Gr/gr

G.U. n.110 del 14.5.2025

**MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
DECRETO 14 maggio 2025
Revisione delle disposizioni in materia di accise.**

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

e

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

di concerto con

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

e

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA,
DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE
E DELLE FORESTE

Visto il Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli, istituito dall'art. 68, comma 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 221 e, in particolare, il sussidio ambientalmente dannoso avente codice EN.SI.24 relativo al differente trattamento fiscale, in materia di accisa, fra la benzina e il gasolio impiegato come carburante;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, che, all'art. 21, prevede, tra l'altro, la sottoposizione ad accisa delle benzine e del gasolio impiegato come carburante con l'applicazione delle aliquote di cui all'Allegato I al medesimo testo unico;

Visto il decreto legislativo 28 marzo 2025, n. 43, recante la revisione delle disposizioni in materia di accise che, all'art. 3, detta disposizioni in materia di sussidi ambientalmente dannosi stabilendo:

al comma 1, che, ai fini del superamento del predetto sussidio ambientalmente dannoso EN.SI.24, nell'arco di cinque anni decorrenti dall'anno 2025 e' disposto l'avvicinamento delle aliquote di accisa sulle benzine e sul gasolio impiegato come carburante in modo che tali prodotti, al termine del quinquennio, risultino sottoposti alla medesima aliquota di accisa;

al medesimo comma 1, che, per realizzare il predetto avvicinamento, sia determinata una variazione, rispettivamente in diminuzione e in aumento, dell'accisa sulle benzine e di quella sul gasolio impiegato come carburante, nella misura compresa tra 1 e 1,5 centesimi di euro per litro;

al comma 2, che, con decreto adottato d'intesa dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, e' fissata la misura della variazione delle aliquote di accisa di cui al predetto comma 1 e sono rideterminate, conseguentemente, le medesime aliquote;

al medesimo comma 2, che tale variazione e' stabilita in relazione all'andamento dei prezzi medi di vendita ai consumatori finali delle benzine e del gasolio impiegato come carburante, rilevati dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica nei due mesi solari precedenti l'adozione del predetto decreto ministeriale, rispetto al prezzo medio degli stessi prodotti rilevato dallo stesso Ministero nell'anno precedente all'adozione del decreto;

Tenuto conto che l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, dal 1° ottobre 2001 ha equiparato l'aliquota di accisa applicata alla benzina con piombo a quella applicata alla benzina senza piombo e che quest'ultimo carburante e' individuato, ai sensi dell'art. 21, comma 2, del predetto testo unico, approvato con il decreto legislativo n. 504 del 1995, con il termine «benzina»;

Considerato che l'attuale misura dell'aliquota di accisa sulla benzina e' pari a euro 728,40 per mille litri e quella dell'aliquota di accisa sul gasolio impiegato come carburante e' pari a euro 617,40

per mille litri e che, pertanto, la differenza tra tali aliquote e' pari a euro 111 per mille litri;

Considerato che l'andamento dei prezzi medi di vendita ai consumatori finali della benzina e del gasolio impiegato come carburante nei due mesi solari precedenti l'adozione del presente decreto ministeriale, rispetto al prezzo medio degli stessi prodotti rilevato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica nell'anno 2024 e' stato pari a -3,75% per la benzina e pari a -3,87% per il gasolio;

Decretano:

Art. 1

Variazione dell'accisa sulla benzina e dell'accisa sul gasolio impiegato come carburante

1. A decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, l'aliquota di accisa applicata alla benzina e' ridotta di 1,50 centesimi di euro per litro; a decorrere dalla medesima data l'aliquota di accisa applicata al gasolio impiegato come carburante e' aumentata di 1,50 centesimi di euro per litro.

Art. 2

Rideterminazione delle aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio impiegato come carburante

1. Per effetto di quanto stabilito dall'art. 1, a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, le aliquote di accisa applicate alla benzina e al gasolio usato come carburante, di cui all'Allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono rideterminate nelle seguenti misure:

a) benzina: euro 713,40 per mille litri;

b) gasolio usato come carburante: euro 632,40 per mille litri.

Art. 3

Disposizioni finanziarie

1. Le maggiori entrate derivanti dalle variazioni delle aliquote di cui all'art. 1, al netto della quota di spettanza delle regioni a statuto speciale e Province autonome di Trento e Bolzano, sono destinate all'incremento del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale di cui all'art. 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per il finanziamento del rinnovo contrattuale del trasporto pubblico locale.

Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 14 maggio 2025

Il Ministro dell'ambiente
e della sicurezza energetica
Pichetto Fratin

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Giorgetti

Il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
Salvini

Il Ministro dell'agricoltura,
della sovranita' alimentare e delle foreste
Lollobrigida